



LEGALITA'

L'acquisto di merce contraffatta è REATO

La vigente normativa in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione in generale prevede l'applicazione di sanzioni amministrative - disciplinate da singole leggi - e di sanzioni penali disciplinate dal codice penale.

SANZIONI PENALI

Sino a tre anni di reclusione e la multa sino a euro 25.000 per chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati (Art. 473 c.p.)

Sino a quattro anni di reclusione e la multa sino a 35.000 euro per chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati (Art. 474 c.p.)

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto (Art. 474-bis).

Fino a sei anni di reclusione e la multa fino a 50.000 euro per coloro che commettono i reati di contraffazione in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate- cd. imprenditori organizzati del falso - (Art.474 ter c.p.)

Fino a due anni di reclusione e la multa fino a 20.000 euro per chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto (Art. 517 c.p.).

Stessa pena per chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. (Art. 517-quater c.p.).



Infine la possibilità di applicazione della cd. "confisca per sproporzione" nei casi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti in materia di contraffazione in generale (art. 12-sexies legge n. 356/1992).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

La legge punisce con sanzione pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro l'acquirente finale (persona fisica) che acquista cose che, per la loro qualità o per le condizioni di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale (D.L. n.35/2005 modificato dalla L. n.99/2009);

*Sanzione da 20.000 a 1.000.000 di euro e confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti per **l'acquirente che riveste la qualifica di operatore commerciale o importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale.***

- *è prevista infine, al ricorrere dei necessari presupposti, l'applicazione di sanzioni amministrative variamente graduate per la cd. "Responsabilità amministrativa" a carico delle società e degli enti con personalità giuridica che traggono vantaggio o hanno interesse alla commissione di reati da parte di amministratori, dirigenti o loro dipendenti (Legge nr. 99/2009 e d.lg.vo n. 231/2001).*